



CITTA' DI FIUMICINO

(CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE)

ORDINANZA SINDACALE N. 73 DEL 18-12-2021

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 5 DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 – ESTENSIONE DELL'OBBLIGO DI INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE AEREE ALL'APERTO A TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE. SOSPENSIONE DI TUTTE LE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE (MERCATI RIONALI, MERCATINI NATALIZI, ESPOSIZIONI, SAGRE E FESTE DI QUARTIERE) PER IL PERIODO DAL 19/12/2021 AL 09/01/2022.

Viste le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del Coronavirus (COVID 19) ed in particolare la Legge 126/2021 che ha prorogato lo stato di emergenza nazionale al 31 dicembre 2021, estendendo a tale data la possibilità di adottare provvedimenti di contenimento dell'emergenza sanitaria all'interno della cornice normativa fissata dal Decreto- legge n. 19/2020 convertito nella Legge 35/2020 con riferimento agli ambiti delle possibili misure emergenziali;

Vista l'ordinanza sindacale numero 70/2021 con la quale veniva fatto obbligo dell'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie aeree all'aperto nelle zone di grande affluenza di popolazione;

Visto che, nonostante le misure cautelative disposte dall'ordinanza di cui sopra, si è registrato un vertiginoso innalzamento dei contagi tra la popolazione della Città di Fiumicino;

Tenuto conto che, in occasione del periodo natalizio, sono state organizzate numerose manifestazioni di sorte pubblica, le quali costituiscono potenzialmente un pericolo per il verificarsi di assembramenti di persone;

Sentito in merito il Prefetto di Roma e l'Assessore alla Sanità della Regione Lazio;

Visto l'appello del Presidente della Regione Lazio;

Ritenuto che per quanto fin qui esposto e allo scopo di prevenire ogni ulteriore evoluzione negativa del quadro pandemico nel territorio del Comune di Fiumicino occorra adottare ulteriori misure di prevenzione nel periodo antecedente e successivo le festività natalizie come estendere l'obbligo di indossare nei luoghi all'aperto i dispositivi di protezione delle vie respiratorie a tutto il territorio comunale, sospendere tutte le manifestazioni pubbliche e private aperte al pubblico quali eventi, sagre, mercatini di natale, mercati rionali, esposizioni artigianali;

Considerato che nel rispetto del principio di proporzionalità è necessario attuare tutte le azioni per evitare situazioni di pericolo per la salute pubblica con l'adozione di un provvedimento di natura cautelare di carattere contingibile ed urgente diretto a contrastare durante il periodo natalizio e festivo l'evoluzione della pandemia prescrivendo dei comportamenti sociali laddove non possa essere garantito il distanziamento interpersonale;

Considerato altresì che l'Ordinanza del Ministro della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021 prevede tra l'altro l'obbligo sull'intero territorio nazionale nelle zone bianche di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie fermo restando quanto previsto dall'art. 1 del DPCM del 2 marzo 2021;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riferimento all'art. 50 comma 5;
- la Legge n. 833/1978;
- il D.L. n. 14 del 20/02/2017 convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017, n. 48;
- il D.L. n. 113 del 4/10/2018 convertito con modificazioni dalla Legge 1° dicembre 2018 n.132;
- il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- il R.D. 6 maggio 1940 n. 635;
- la Legge 25 agosto 1991, n. 287;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- ilDecreto-legge 25 marzo 2020 n. 19 convertito con modificazioni dalla legge n. 35 del 22 maggio 2020 e s.m.i.;
- DPCM del 2 marzo 2021;
- Il Decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105;
- Ordinanza del Ministero della Salute del 22 giugno 2021 reiterata in data 28 ottobre 2021;
- il vigente Regolamento di Polizia Urbana
- il vigente Regolamento per la disciplina del Commercio su aree pubbliche;
- l'ordinanza sindacale numero 70/2021;

ORDINA

per le motivazioni espresse in narrativa che si intendono di seguito riportate:

- Dalle ore 00.01 di domenica 19 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 09 gennaio 2022:

- 1) di estendere l'obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie aeree nei luoghi all'aperto di tutto il territorio comunale, compreso nei parchi pubblici, ad eccezione di coloro che svolgono attività per il benessere fisico;
- 2) la sospensione di tutte le manifestazioni di sorte locale, pubbliche e private, aperte al pubblico quali mercatini di natale, esposizioni, eventi, sagre e feste di quartiere;
- 3) la sospensione di tutti i mercati rionali;
- 4) l'ingresso contingentato di massimo 20 persone in contemporanea, esclusi gli operatori, all'interno del mercato comunale di via degli orti.

ORDINA ALTRESI'

il divieto di assembramento nelle aree prospicienti le attività commerciali quali ad esempio centri commerciali al chiuso e parchi commerciali all'aperto, attività di ristorazione locale e fast-food, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo della popolazione di giovane età;

ai responsabili delle società e delle associazioni sportive del territorio, il massimo rispetto delle disposizioni previste dai protocolli d'intesa federali nazionali in materia di svolgimento di manifestazioni ed allenamenti;

ai titolari delle attività di ristorazione il massimo rispetto della normativa vigente in materia di prevenzione dei contagi di COVID-19, quali distanziamento dei tavoli, controllo temperature e controllo green pass, sia da vaccinazione che da tampone antigenico con al massimo 48 ore di validità;

ai competenti organi di vigilanza di intensificare i controlli e di applicare la presente ordinanza;

Salvo che il fatto non costituisca reato, l'inosservanza dell'obbligo dell'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di cui alla presente ordinanza, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella

Legge n. 35/2020, comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400,00 € 3000,00.

Ai sensi dell'art. 4 del D.L. 19/2020 convertito nella Legge n. 35/2020 è ammesso, entro 60 gg. dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad € 400,00.

Avverte che ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 241/1990 la presente ordinanza è impugnabile, in alternativa:

- mediante ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro i termini previsti dal D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio o dalla conoscenza del provvedimento.

La presente ordinanza ha efficacia dalle 00.01 di domenica 19 dicembre 2021 alle ore 24.00 di domenica 9 gennaio 2022 e verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Fiumicino.

IL SINDACO

ESTERINO MONTINO